REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/460 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2026

relativo al rinnovo dell'autorizzazione del cloridrato di tiamina e del mononitrato di tiamina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/897

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2) Il cloridrato di tiamina e il mononitrato di tiamina sono stati autorizzati per un periodo di 10 anni come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/897 della Commissione ([2]).

(3) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate due domande di rinnovo dell'autorizzazione del cloridrato di tiamina e del mononitrato di tiamina nonché di un preparato di mononitrato di tiamina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarli nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Uno dei richiedenti, che ha chiesto l'autorizzazione del preparato di mononitrato di tiamina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, ha ritirato la domanda relativa al preparato.

(4) Nei pareri del 18 marzo 2025 ([3]) e del 4 aprile 2025 ([4]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che i richiedenti hanno fornito elementi di prova del fatto che, alle condizioni d'uso attualmente autorizzate, il cloridrato di tiamina e il mononitrato di tiamina continuano a essere sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori, per gli utilizzatori e per l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che il cloridrato di tiamina e il mononitrato di tiamina sono irritanti per la pelle e per gli occhi e sono considerati sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie. Qualsiasi esposizione cutanea e respiratoria è considerata rischiosa. L'Autorità ha dichiarato che le domande di rinnovo dell'autorizzazione non comprendono una proposta di modifica o di integrazione delle condizioni dell'autorizzazione originale che inciderebbe sull'efficacia degli additivi. Essa ha pertanto concluso che nel contesto del rinnovo dell'autorizzazione non è necessario valutare l'efficacia degli additivi. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/897 della Commissione, dell'11 giugno 2015, relativo all'autorizzazione di cloridrato di tiamina e mononitrato di tiamina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 147 del 12.6.2015, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/897/oj).
([3]) *EFSA Journal*, 2025;23:e9347. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9347.
([4]) *EFSA Journal*, 2025;23:e9405. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9405.